



## WEBINAR

### **Pillole di bilancio e di fiscalità**

*Un momento di confronto sulle principali novità normative e della prassi contabile*

# **La rivalutazione dei beni d'impresa: rivalutazioni aperte e modifiche alle disposizioni su rivalutazioni di marchi e riallineamento dell'avviamento**

**Sandra Guerzoni**

*Commissione Bilancio, ODCEC di Modena*

**Ylenia Franciosi**

*Commissione Fiscalità, ODCEC di Modena*

20 aprile 2022

# Agenda



Rivalutazioni aperte



Effetti della rivalutazione ex art.110: riflessi contabili e fiscali



Modifica retroattiva alla deducibilità fiscale del maggior valore da rivalutazione e/o riallineamento dei marchi e da riallineamento dell'avviamento



Informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione ex art.2427 e 2428 c.c.

# RIVALUTAZIONI APERTE



Pillole di Bilancio e di Fiscalità

	Rivalutazione ex art. 12 ter DL 23/2020 (*)	Rivalutazione ex art. 6bis del DL.23/20	Rivalutazione ex art. 110 DL104/20, co.3 e 4	Rivalutazione ex art. 110 DL104/20, co. 4 bis
Soggetti ammessi	Soggetti che esercitano attività di impresa	Imprese operanti nel settore alberghiero termale	Soggetti che esercitano attività di impresa	Soggetti che esercitano attività di impresa
Beni rivalutabili	Beni immateriali e materiali (esclusi beni merce) partecipazioni di controllo o collegamento iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie	Beni immateriali e materiali (esclusi beni merce) partecipazioni di controllo o collegamento iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie	Beni immateriali e materiali (esclusi beni merce) partecipazioni di controllo o collegamento iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie	Beni immateriali e materiali (esclusi beni merce) partecipazioni di controllo o collegamento iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie <b>NON</b> rivalutati nell'esercizio precedente
Categorie omogenee	Condizione vincolante	Condizione vincolante	Non vincolante	Non vincolante
Bilancio di iscrizione del bene	2018	2019	2019	2019
Bilancio di rivalutazione	2020, 2021, 2022	2020 e/o 2021	2020	2021

(\*) Proroga della rivalutazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 (L.160/2019, commi 696 e ss)

	Rivalutazione ex art. 12 ter DL23/2020 (*)	Rivalutazione ex art. 6bis del DL.23/20	Rivalutazione ex art. 110 DL104/20, co.3 e 4	Rivalutazione ex art. 110 DL104/20, co. 4 bis
Imposta sostitutiva	12% beni ammortizzabili e 10% beni non ammortizzabili	gratuita	3% beni ammortizzabili e non ammortizzabili	Rivalutazione <b>solo civilistica</b>
Riconoscimento fiscale maggiori valori (ammortamenti, società di comodo)	Dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita: 2023, 2024 e 2025	Dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita: 2020 e/o 2021	dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita: 2021	<b>nessuno</b>
Riconoscimento fiscale ai fini delle plusvalenze o minusvalenze da cessione a titolo oneroso, assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee	Dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita: 2024, 2025 e 2026	Dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita: 2024, 2025	Dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita: 2024	<b>Nessuno</b>
Saldo attivo di rivalutazione	Affrancabile in tutto o in parte mediante imposta sostitutiva 10%	Affrancabile in tutto o in parte mediante imposta sostitutiva 10%	Affrancabile in tutto o in parte mediante imposta sostitutiva 10%	<b>Nessun affrancamento</b>

## Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni art.110 co. 4-bis

### Art.110 DL 104/2020 comma 4-bis

La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'**esercizio immediatamente successivo** a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.

## Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni art.110 co. 4-bis

### Ambito soggettivo

**Art.110 DL 104/2020 comma 1:** la rivalutazione compete ai **soggetti** indicati nell'articolo **73, comma 1, lettere a) e b)**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che **non adottano i principi contabili internazionali** nella redazione del bilancio

**CM 11/E del 19 marzo 2009:** in riferimento alla rivalutazione di cui al DL185/2008, viene chiarito che i soggetti in contabilità semplificata sono tenuti a dare valenza anche fiscale alla rivalutazione.

I soggetti pertanto in **contabilità semplificata** devono considerarsi **esclusi** dalla presente rivalutazione solo civilistica.

## Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni art.110 co. 4-bis

### Ambito soggettivo - CM 14/E - 2017

Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e precisamente:

1. le spa, sapa, srl residenti;
2. le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti;
3. le società europee e società cooperative europee, residenti;
4. gli imprenditori individuali (per i beni appartenenti all'impresa);
5. le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
6. le aziende speciali;
7. Enti commerciali residenti;
8. Enti non commerciali residenti, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata;
9. Stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

## Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni art.110 co. 4-bis

### Ambito soggettivo - particolarità

Per le imprese in **contabilità semplificata** va evidenziato che:

- (i) la rivalutazione richiede la redazione di un apposito **prospetto** bollato e vidimato dal quale risultino il costo dei beni e la rivalutazione effettuata;
- (ii) possono essere rivalutati esclusivamente i beni acquisiti entro il 31.12.2019 che risultano dal registro dei beni ammortizzabili (se istituito) ovvero dal registro IVA degli acquisti,
- (iii) ad esse non si applica la disciplina relativa al saldo attivo di rivalutazione.

## Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni art.110 co. 4-bis

### Ambito oggettivo

**Art.110 comma 1:** (...) possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare **i beni d'impresa e le partecipazioni** di cui alla **sezione II del capo I** della legge 21 novembre 2000, n.342, **ad esclusione** degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio** in corso al 31 dicembre 2019.

**Art.110 comma 2:** La rivalutazione può essere effettuata **distintamente per ciascun bene**.

# Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni art.110 co. 4-bis

## Ambito oggettivo - Art.10 L.342/2000 (sez.II capo I)

Si tratta di:

- beni **materiali** e **immateriali** con **esclusione** di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, sono ricompresi i beni inferiori a euro 516 (DM 162/2001)
- nonché le **partecipazioni in società controllate e in società collegate** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti **immobilizzazioni finanziarie**

## Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni art.110 co. 4-bis

### Ambito oggettivo – CM 14/E 2017

**Non** possono formare oggetto di **rivalutazione** invece:

- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.), ovvero **tutti i beni merce**, *nonostante la norma si limiti a prevedere l'esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce*;
- l'**avviamento**, i **costi pluriennali**, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
- le partecipazioni che **non** siano di **controllo** o di **collegamento** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- le partecipazioni che **non** costituiscono **immobilizzazioni finanziarie**, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.

## Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni art.110 co. 4-bis

Ai fini della rivalutazione:

- Sono ammessi i beni materiali **completamente ammortizzati** se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, [.....] *relativamente ai **beni immateriali completamente ammortizzati**, se gli stessi **siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.***
- I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà (**beni riscattati da leasing**).
- Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse.

*(per effetto del rinvio del comma 7, art.110 alle disposizioni del regolamento di cui al DM 162/2001)*

## In sintesi

IMMOBILIZZAZIONI RIVALUTABILI		
Materiali (tutte, esclusi beni merce)	✓ Compresi i beni inferiori a 516,46 euro	
	✓ Immobili	• Beni completamente ammortizzati • Leasing
	✓ Attrezzature	
	✓ Impianti	
	✓ Macchinari	
Immateriali	✓ Marchi	
	✓ Brevetti, software (anche in licenza d'uso)	
	✓ <b>NON</b> i costi pluriennali (R&S, avviamento, costi ampliamento)	



- Asset iscritti nel bilancio nel 2019 e 2021;
- Si possono scegliere anche singoli beni.

# Metodi di rivalutazione

## Profili civilistici

Con riguardo ai beni ammortizzabili è consentito scegliere uno dei tre metodi alternativi

- (i) Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento**
- (ii) Rivalutazione del costo storico**
- (iii) Riduzione (totale o parziale) del fondo ammortamento**

**Il Documento interpretativo n.7 osserva che: *In ogni caso l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.***

# Metodi di rivalutazione

## Profili civilistici

Il **Documento interpretativo n.7** (marzo 2021) precisa che:

- In ogni caso l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.
- La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé **non** comporta **una modifica della vita utile**. Resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili nazionali di riferimento, di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.
- Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

# Limite massimo alla rivalutazione

## Art.11 legge 342/2000

I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione **non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili** ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

## Art.6 DM162/2001

Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al **valore realizzabile nel mercato**, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al **maggior valore** che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della **capacità produttiva** e della **possibilità di utilizzazione economica** nell'impresa.

Le azioni **non quotate** in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata.

# Limite massimo alla rivalutazione

## Oic 16 Rivalutazione

74. Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta.

Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge.

L'accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né può costituire un "caso eccezionale" di deroga al divieto di rivalutazione. I **criteri** seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata **devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge** in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

75. Il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale è il **valore recuperabile** dell'immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.

## OIC Documento interpretativo n.7

Ai fini dell'individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del **valore d'uso**, sia il criterio del **valore di mercato**.

# Limite massimo alla rivalutazione

## CM 14/E 2017

Qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione, come stabilito all'articolo 11 della legge n. 342 del 2000, è rappresentato dal **valore economico** del bene.

In particolare, il citato articolo 11 dispone che i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono in alcun caso superare i **valori effettivamente attribuibili** ai beni in base al loro "**valore corrente**", determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al "**valore interno**" del bene. Tale ultimo valore è determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa.

La rivalutazione effettuata secondo le modalità sub 1) e sub 2) non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a **quello di sostituzione**.

Per **valore di sostituzione** si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

# Metodi di rivalutazione e limiti

## Relazione di stima

L'art.110 non richiede che i valori rivalutati vengano determinati sulla base di una **relazione di stima redatta da valutatori indipendenti**.

Il documento di ricerca Assirevi n.71 affermava la necessità di una perizia di stima a garanzia della trasparenza e affidabilità, ferma la possibilità di farla redigere anche da tecnici interni all'azienda.

Assonime (circolare 13/2001) evidenziava la possibilità di utilizzare in alternativa alle perizie di stima, listini prezzi, corrispettivi indicati in contratti preliminari. Ne indicava l'utilità in particolari contesti come ad esempio in ipotesi di precedenti rivalutazioni.

Nell'attuale contesto .....

## Relazione di stima

- A supporto della decisione sia degli amministratori che dell'organo di controllo
- Conferma della coerenza delle valutazioni formulate dagli amministratori nella redazione del bilancio avendo riguardo ad un esercizio particolarmente complesso, con prospettive future ancora pesantemente avvolte nell'incertezza
- Equilibrio tra esigenze di patrimonializzazione e processo di rivalutazione dei propri assets (criteri di trasparenza e veridicità dell'informativa finanziaria)



**Rischi penali in capo a amministratori e organo di controllo** connessi a rivalutazioni prive dei presupposti = sentenza Cassazione sezione unite penali 27.05.2016 n. 22474 = *reato di false comunicazioni sociali* di cui all'art. 2461 c.c.

# Rilevazione contabile - saldo attivo di rivalutazione

## OIC Documento interpretativo n.7

La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell'attivo dello stato patrimoniale a fronte dell'iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto.

Il **saldo attivo** da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.

Riserva che ai sensi dell'art.13 L.342/2000 deve essere appositamente designata con riferimento alla legge istitutiva.

# Rivalutazione con efficacia civilistica

**OIC Documento interpretativo n.7 par.21**

La rivalutazione **solo civilistica** pone un problema di **fiscalità differita**

Quando la rivalutazione è soltanto civilistica si genera una **differenza temporanea** tra maggiori valori civilistici e minori valori fiscali che è all'origine della rilevazione di imposte differite, secondo quanto previsto **dall'OIC 25**.

Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione del bene, successiva riduzione per perdita di valore).

# Saldo attivo di rivalutazione

## Rivalutazione solo civilistica

**CM11/E - 2009** il saldo attivo risultante dalla rivalutazione **non costituisce riserva in sospensione d'imposta**, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

In tale ipotesi il saldo attivo costituisce ai fini fiscali una **riserva di utili** e come tale è tassato in capo al socio in caso di distribuzione.

**CM22/E – 2009** Il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte **dell'imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità ordinaria è, invece, irrilevante ai fini della tassazione**. Peraltro, la distribuzione effettuata da una società di persone non produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della partecipazione.

**Cassazione 11.02.2021 – n. 3440 !!!**

## Effetti della rivalutazione ex art.110: riflessi contabili e fiscali



# RIVALUTAZIONE ex art. 110

## Riferimenti normativi e di prassi

Art. 110 Decreto Agosto  
(DL. n. 104/2020)



rivalutazione dei beni d'impresa 2020

Documento interpretativo  
OIC n. 7



Aspetti contabili della rivalutazione dei beni  
e delle partecipazioni d'impresa

Circ. Assonime n. 6  
del 05.03.2021



Analisi delle principali tematiche applicative

Circolare n. 6  
del 01.03.2022



Chiarimenti in merito a rivalutazioni e  
riallineamenti ex art. 110

# In sintesi

## Art. 110 - DL. n. 104/2020

*CHI*

**Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa** (soc. capitali, soc. persone, impr. individuali)

*COSA*

rivalutazione dei **beni d'impresa** e delle **partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31.12.2019**.

*QUANDO*

La rivalutazione può essere eseguita nel **bilancio 2020** (con possibilità di affrancamento e riconoscimento fiscale dei maggior valori)

*COME*

versamento di un'imposta sostitutiva del 3% per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggior valori.

# Metodi di rivalutazione

## Profili civilistici

Con riguardo ai beni ammortizzabili è consentito scegliere uno dei tre metodi alternativi

- (i) Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento**
- (ii) Rivalutazione del costo storico**
- (iii) Riduzione (totale o parziale) del fondo ammortamento**

**Il Documento interpretativo n.7 osserva che: *In ogni caso l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.***

# Metodi di rivalutazione

## Profili civilistici

Il **Documento interpretativo n.7** precisa che:

- In ogni caso l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello **stesso valore netto contabile** che va poi ripartito lungo la **vita utile dell'immobilizzazione**.
- La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé **non** comporta **una modifica della vita utile**. Resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili nazionali di riferimento, di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.
- La modifica della vita utile deve essere motivata nella nota integrativa.
- In assenza di modifica della vita utile si verifica disallineamento civile e fiscale.

# Effetti in funzione del metodo di rivalutazione adottato

## Profili civilistici

Stante quanto indicato dal Documento n.7, a **parità di vita utile**, la quota di ammortamento stanziata in bilancio devono essere uguali a prescindere dal metodo utilizzato

situazione originaria			rivalutazione proporzionale costo e fondo	rivalutazione costo	riduzione del fondo
costo storico	5.000,00	costo storico	9.000,00	7.000,00	5.000,00
quota amm.to 10%	500,00	fondo amm.to	4.500,00	2.500,00	500,00
fondo amm.to	2.500,00	netto rivalutato	4.500,00	4.500,00	4.500,00
netto contabile	2.500,00				
anni residui amm.to	5	maggior valore		<b>2.000,00</b>	
anni complessivi amm.to	10	amm.to civile annuo		900,00	

# Rivalutazione bilancio 2020 con efficacia anche fiscale

## Effetti fiscali della rivalutazione

Ai fini fiscali, i maggiori valori avranno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello di rivalutazione, ossia, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, **a partire dal 2021**. A partire da tale esercizio sarà possibile tener conto del valore rivalutato al fine di:

- dedurre le **maggiori quote** ammortamento;
- determinare il **plafond** per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione;
- disciplina delle **società di comodo**

**Dall'1/1/2024** ai fini della determinazione delle **plusvalenze o minusvalenze**

## Ammortamenti - Riflessi fiscali del metodo di rivalutazione adottato

Sotto l'aspetto fiscale gli effetti derivanti dall'adozione dei tre metodi di rivalutazione sono sensibilmente diversi, atteso che il limite di deduzione degli ammortamenti è calcolato ai fini IRES applicando il coefficiente tabellare al costo fiscalmente riconosciuto.

- **Metodo (i):** il piano di ammortamento rimane invariato, la quota di ammortamento stanziata in bilancio corrisponde anche alla quota fiscalmente deducibile;
- **Metodo (ii):** si assiste ad un allungamento del periodo di ammortamento fiscale, pur deducendo una quota di ammortamento superiore rispetto al periodo ante rivalutazione;
- **Metodo (iii):** il costo post rivalutazione è rimasto invariato, pertanto le quote fiscalmente deducibili sono identiche a quelle dedotte ante rivalutazione, con allungamento del periodo di ammortamento

Riprendendo i dati dell'esempio precedente

	<b>rivalutazione proporzionale costo e fondo</b>	<b>rivalutazione costo</b>	<b>riduzione del fondo</b>
costo storico	9.000,00	7.000,00	5.000,00
fondo amm.to	4.500,00	2.500,00	500,00
valore netto contabile rivalutato	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>vita utile residua 5 anni aliquota civ.e fiscale 10%</b>			
amm.to civile annuo	900,00	900,00	900,00
amm.to fiscale annuo	900,00	700,00	500,00
	coincidenza civile fiscale		amm.to civile > amm.to fiscale

La quota di ammortamento sui maggiori valori stanziata in bilancio nel rispetto del principio contabile OIC n.7 **non ammessa fiscalmente in deduzione**, indipendentemente dal metodo scelto, costituisce **variazione in aumento in dichiarazione (imposte anticipate)**.

# Rivalutazione bilancio 2020 con efficacia anche fiscale

## Plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione

I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione assumono rilevanza ai fini della quantificazione del limite delle spese di manutenzione deducibili ai sensi dell'art. 102, c.6 TUIR (5% del costo complessivo di tutti i beni materiali amm.li al 01.01)

## Società di comodo

I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione assumono rilevanza ai fini del calcolo dell'attivo patrimoniale per il test di operatività (ex. art. 30 L. n. 724/94)

# Rivalutazione bilancio 2020 con efficacia anche fiscale

## Effetti fiscali della rivalutazione

- Le **plusvalenze** e le **minusvalenze** andranno calcolate considerando i maggiori valori rivalutati solo se la cessione è stata realizzata dal quarto esercizio successivo a quello di riferimento della rivalutazione (quindi dal **01/01/24**).
- Se invece i beni vengono ceduti o assegnati ai soci durante il periodo di moratoria:
  - ✓ Viene attribuito un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva 3% pagata sui beni ceduti al soggetto che ha effettuato la rivalutazione
  - ✓ L'ammontare dell'imposta sostitutiva viene portato in aumento del saldo attivo di rivalutazione in misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni
  - ✓ Il saldo attivo di rivalutazione, dalla data di cessione dei beni, fino a concorrenza del **maggior valore attribuito** ai beni ceduti, non è più in regime di sospensione d'imposta

## Rivalutazione bilancio 2020 con efficacia solo civilistica

### **Bilancio 2020**

ammortamento operato sui valori  
ante rivalutazione



Rilevazione della fiscalità differita in  
caso in cui la rivalutazione non abbia  
avuto riconoscimento fiscale

### **Bilancio 2021**

Primo esercizio in cui determinare  
l'ammortamento sui maggiori valori



Riassorbimento della fiscalità differita  
in caso in cui la rivalutazione non abbia  
avuto riconoscimento fiscale

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, l'ammortamento imputato in bilancio sarà deducibile nel limite di quello fiscale determinato con riferimento al costo storico ante rivalutazione

	<b>rivalutazione proporzionale costo e fondo</b>	<b>rivalutazione costo</b>	<b>riduzione del fondo</b>
costo storico	9.000,00	7.000,00	5.000,00
fondo amm.to	4.500,00	2.500,00	500,00
valore netto contabile rivalutato	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<hr/>			
vita utile residua 5 anni aliquota civ.e fiscale 10%			
amm.to civile annuo	900,00	900,00	900,00
amm.to fiscale annuo	500,00	500,00	500,00
amm.to civile > amm.to fiscale riassorbimento imposte differite			

# Saldo attivo di rivalutazione

## Rivalutazione 2020 «fiscale»

Il saldo costituisce, invece, **riserva in sospensione di imposta**, ai fini fiscali, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilievo anche ai fini fiscali alla rivalutazione.

Il **saldo attivo** della rivalutazione può essere **affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione, in capo alla società, di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **10 per cento**, da versare con le modalità indicate per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

**Base imponibile** di tale ultima imposta **va assunta al lordo dell'imposta sostitutiva** dovuta per la rivalutazione (secondo prassi consolidata Agenzia Entrate – CM14/E 2017) –

**Cass.22.09.2020 n.19772: la base imponibile corrisponde alla riserva così come iscritta in bilancio.**

# Saldo attivo di rivalutazione

## Affrancato

Nelle **società di capitali**:

- la riserva di rivalutazione è liberamente distribuibile e non concorre a formare il reddito imponibile della società;
- in caso di distribuzione l'importo percepito dal socio è tassato secondo le regole previste per i dividendi

Nelle **società di persone** in contabilità ordinaria:

L'affrancamento del saldo attivo mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria. Pertanto, per evitare un fenomeno di doppia imposizione, l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva, il cui onere è a carico della società, si considera imputato per trasparenza al socio, senza scontare ulteriore imposizione.

Ne consegue che il **costo fiscale della partecipazione** è aumentato dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva e diminuito fino a concorrenza del reddito tassato, degli utili distribuiti al socio, per il quale tale distribuzione non comporterà alcuna tassazione. (CM33/2005)

# Saldo attivo di rivalutazione

## Non affrancato

Se il saldo attivo di rivalutazione:

- è **distribuito ai soci**, le somme attribuite a questi ultimi, aumentate dell'imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito imponibile:

- del soggetto che ha effettuato la rivalutazione; in tal caso sarà riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta sostitutiva riferito al saldo attivo attribuito;
- dei soci come dividendo;

- è utilizzato a **copertura di perdite**, non si produce alcun recupero a tassazione; in tal caso, peraltro, **non è possibile** la distribuzione di utili fino a quando la riserva **non è reintegrata o ridotta** esplicitamente con **delibera dell'assemblea straordinaria**.

Nel caso di distribuzione di saldo attivo non affrancato in una **società di persone**, la base imponibile (*pari al saldo di rivalutazione al lordo dell'imposta sostitutiva*) è determinata in capo alla società e tassata in via ordinaria in capo ai soci per trasparenza, ai quali spetterà un credito di imposta pari all'importo dell'imposta sostitutiva riferito al saldo attivo attribuito.

# Saldo attivo di rivalutazione

## Non affrancato

- La riserva non è assoggettata a tassazione se non in caso di distribuzione ai soci.
- Le **imposte differite** relative alla riserva **possono non** essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci (OIC 25 parr. 64 e 65).
- La **probabilità di distribuzione** della riserva ai soci deve tenere in considerazione due aspetti fondamentali:
  - ✓ L'andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza in bilancio di altre riserve di grandezza tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione d'imposta per la distribuzione.
  - ✓ La composizione del patrimonio netto, prestando attenzione soprattutto alla presenza di altre riserve di entità rilevante che abbiano già scontato l'imposta.

.

## Rilevanza della riserva rivalutazione ai fini ACE - Telefisco 2022 (risp. 14)

*La **risposta a interpello n. 889/2021** ha chiarito che le riserve di rivalutazione, originariamente escluse dalla base Ace, entrano a formare gli incrementi rilevanti per l'agevolazione di cui al DI 201/2011 (se formate dopo l'esercizio 2010), quando i maggiori valori iscritti sui beni vengono "realizzati" con la cessione oppure mediante lo stanziamento delle quote di ammortamento nel conto economico. Si chiede se la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2020 ai sensi del DI 104/2020 costituisca incremento rilevante ai fini della Super Ace di cui all'art. 19 del DI 73/2021, per la quota realizzata (mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene) nell'esercizio 2021. La circolare 14/E/2017 (paragrafo 6) aveva al riguardo affermato che la rilevanza dell'incremento patrimoniale generato dalla rivalutazione si ha dalla data dell'assemblea che approva il bilancio.*

Si conferma che la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2020, ai sensi del DI 104/2020, **concorre alla formazione della base Ace man mano che la stessa viene a liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio.** Pertanto detta riserva costituisce un incremento rilevante ai fini della Super Ace di cui all'articolo 19, DI 73/2021, per la quota "realizzata" (mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene) nell'esercizio 2021.

Modifica retroattiva alla deducibilità fiscale  
del maggior valore da rivalutazione e/o  
riallineamento dei marchi e dell'avviamento



# L. 30.12.2021 n. 234 (S.O. n. 49 G.U. 31.12.2021 n. 310) – art. 1

622.All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:

*«8-ter. La **deduzione** ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del **maggior valore** imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività **immateriali** le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura **non superiore**, per ciascun periodo d'imposta, **a un cinquantesimo di detto importo**. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale **minusvalenza è deducibile**, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il **residuo periodo di ammortamento** come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la **quota di costo** riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il **residuo periodo** di ammortamento.*

*8-quater. **In deroga** alle disposizioni di cui al comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a **un diciottesimo** di detto importo, mediante il **versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'**articolo 176, comma 2-ter**, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, **al netto** dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in **un massimo di due rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al **periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita** e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al **periodo d'imposta successivo**».*

... segue

...

623. **In deroga** all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere **dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.**

624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno **facoltà di revocare, anche parzialmente,** l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.** La revoca costituisce titolo per il **rimborso** ovvero per l'utilizzo in **compensazione,** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

**624 bis.** I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo **possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione** effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita **adeguata informativa** circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

*(conversione del DL 4/2022 con la L. 25/2022)*

# MARCHI e AVVIAMENTO

## Modifica della disciplina

Con una espressa deroga al divieto di retroattività delle norme tributarie contenute nell'art. 3 dello statuto del contribuente, l'art. 1 c. 622-624bis della L. 234/2021 ha **modificato retroattivamente la deducibilità dei marchi rivalutati e/riallineati e degli avviamenti riallineati** ai sensi dell'art. 110 del DL n. 104/2020



**innalzamento del periodo minimo di ammortamento fiscale a 50 anni (in luogo degli ordinari 18 anni)**

Documento interpretativo OIC n. 10 (bozza): aspetti contabili delle norme in tema di rivalutazione  
Documento CNDCEC 7 aprile 2022 – revoca delle rivalutazioni dei beni d'impresa

## Modifica della disciplina

- effetto anche sulle cessioni dell'asset, ovvero sulla minusvalenza realizzata dal cedente e sul residuo costo ammortizzabile dell'acquirente
- non disciplina obblighi di comunicazione in capo al cedente di asset rivalutati: responsabilità?
- Attenzione a eventuali ricalcoli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2021

## POSSIBILI OPZIONI

### 1. ACCETTAZIONE estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione

- mantenere un disallineamento tra l'ammortamento civilistico (massimo 20 anni) e fiscale (minimo 50 anni)
- iscrizione a bilancio le imposte anticipate sulla quota parte di ammortamento non deducibile rilevate nel rispetto del postulato della prudenza e pertanto quando vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero
- OIC 25, par 45: iscrizione fiscalità anticipata anche in esercizi successivi, con informativa in NI delle potenziali imposte anticipate
- Verifica valore di mercato del marchio se ha tenuto conto del TAB (*tax amortization benefit*) che decresce all'aumentare del periodo di deducibilità

## 1. ACCETTAZIONE estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

- Variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi (RF31- codice 69) pari alla differenza tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscale
- Nessuna indicazione nel quadro RQ
- Nel prospetto del patrimonio netto nel quadro RS la riserva di rivalutazione mantiene la natura di riserva in sospensione (RS140)

## 2. Facoltà di mantenere la deduzione fiscale del maggior valore nella misura di 1/18

- **integrare il pagamento** versando una **maggior imposta sostitutiva** nella misura prevista dall'art. 176 c. 2-ter TUIR al **netto** dell'importo già versato:
  1. 12% per maggior valori fino a 5 milioni di euro;
  2. 14% per maggior valori compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro
  3. 16% per maggior valori eccedenti i 10 milioni
- iscrizione del debito per la maggior imposta sostitutiva dovuta con contropartita una riduzione della riserva di rivalutazione
- ricaduta contabile negativa in termini di patrimonio netto (sovraimposta va ad abbattere la riserva di rivalutazione)

## 2. Facoltà di mantenere la deduzione fiscale del maggior valore nella misura di 1/18 – ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

- Occorre compilare la sezione XXIV del quadro RQ «Rivalutazione attività immateriali» per la liquidazione della maggiore imposta sostitutiva
- Nel prospetto del patrimonio netto nel quadro RS la riserva di rivalutazione mantiene la natura di riserva in sospensione (RS140), ma ne viene ridotto l'importo

### 3. Facoltà di revocare il riconoscimento fiscale alla rivalutazione

- richiesta di rimborso (o utilizzo in compensazione) dell'imposta versata
- conseguente rilevazione del credito per l'imposta sostitutiva pagata (1/3) con contropartita incremento della riserva di rivalutazione
- Storno del restante debito tributario (2/3) con contestuale incremento della riserva di rivalutazione
- iscrizione del fondo per imposte differite pari al 27,9% sulla differenza tra valore contabile e fiscale con contropartita la riduzione del saldo attivo di rivalutazione
- riduzione del fondo imposte differite, dovuto all'ammortamento del bene, è rilevato a Conto Economico.

### 3. Facoltà di revocare il riconoscimento fiscale alla rivalutazione ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

- Rilevazione variazioni in aumento **definitive** per gli ammortamenti
- NO compilazione quadro RQ
- Nel prospetto del patrimonio netto nel quadro RS la riserva di rivalutazione cambia l'importo e cambia natura (passando da riserva in sospensione (RS140) a riserve generiche RS134 in quanto perde la natura di riserva in sospensione

**NEW**

**Art. 1 co 624-bis della L. 234/2021 (comma inserito con la conversione del DL 4/2022 con la L. 28 marzo 2022 n. 25)**

**4. ANNULLAMENTO = Facoltà di revocare sia rivalutazione civilistica che riconoscimento fiscale**

- richiesta di rimborso (o utilizzo in compensazione) dell'imposta versata
- conseguente rilevazione del credito per l'imposta sostitutiva pagata (1/3) con contropartita incremento della riserva di rivalutazione
- storno del restante debito tributario (2/3) con contestuale incremento della riserva di rivalutazione
- annullamento riserva di rivalutazione con recupero costo storico e fondo ante rivalutazione = riduzione PN
- Informativa in nota integrativa e presa atto della revoca da organo controllo
- non è un cambiamento criterio – no riesposizione ai fini comparativi 2020

## QUADRO RQ DEL MODELLO REDDITI 2022

- Sezione XXIII – rivalutazione art. 12ter DL 23/2020 (proroga rivalutazione L. 160/2019 con imposta del 10% o 12%)
- Sezione XXIV – opzione art. 110 co. 8-quater DL 104/2020 (inalterato periodo ammortamento 18 anni con pagamento maggiorazione imposta sostitutiva per marchi e avviamento)
- Sezione XXV – rivalutazione imprese settore alberghiero e termale art. 6bis del DL 23/2020 (solo per affrancamento saldo attivo di rivalutazione)

Informativa in nota integrativa e nella relazione  
sulla gestione ex art.2427 e 2428 c.c.



## INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

Riguarda:

- I criteri di valutazione (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.)
- I movimenti delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1 n. 2 c.c.)
- La natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto (art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c.)
- La natura fiscale del saldo attivo di rivalutazione
- La fiscalità differita (art. 2427 co. 1 n. 14 c.c.)

## **INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Riguarda:

- Congruità dei valori utilizzati al fine della rivalutazione
- Effetto della rivalutazione sugli indicatori di risultato finanziario (art. 2428 co. 2)

## **INFORMATIVA DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

Riguarda:

- Accertamento della congruità della rivalutazione
- Accertamento della modalità di stima del valore
- Accertamento dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio

Grazie per l'attenzione

**Sandra Guerzoni**

*Commissione Bilancio, ODCEC di Modena*

**Ylenia Franciosi**

*Commissione Fiscalità, ODCEC di Modena*

